



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 39 Del 28/09/2020

Oggetto:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO "TARI" - TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
----------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 20:00, presso la sala del consiglio comunale. Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo		Nominativo	
GASPERI FILIPPO	P	CALESINI BARBARA	A
LENTI THOMAS	P	GAMBERINI ANTONIO	P
URBINATI CHIARA	A	GUERRINI LUIS MIGUEL	P
DENTI ARIANNA	P	VICHI JESSICA	A
ROSSINI MARINO	P	PETRELLA ANGELO	P
MAMMARELLA FEDERICO	A	FADI MARCELLO	P
PRIOLI FELICE	P		

Presenti: 9

Assenti: 4

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il sig. Felice Prioli nella sua qualità di Presidente;
- partecipa il Segretario Comunale Sig. Sandro Ricci
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

*Viene sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione dall'assessore Rag. Marino Rossini:*

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che è articolata nelle seguenti componenti:

- a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- c) TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 14 del 27/12/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 4/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata, quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale, inclusiva dell'Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni, la Rag. Stefania Giusini, Responsabile dei Tributi;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 02/07/2014, che al Capitolo 4 disciplina la componente “TARI”, quale tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

#### **CONSIDERATO che:**

- l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico, con numerose disposizioni di carattere regionale e nazionale, sono stati assunti i provvedimenti necessari a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, imponendo forzatamente la sospensione o



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

l'esercizio ridotto a molteplici attività;

- il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020;

PRESO ATTO delle seguenti disposizioni normative in materia di TARI:

- deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con una modalità di computo dei costi diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99;

- D.L. 124/2019, convertito in Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che all'art. 58-quinquies ha modificato l'allegato 1 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

- D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, in materia di emergenza covid-19;

- Deliberazione ARERA n. 158/2020 stabilendo che *“(...) con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio”*;

- D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019, art. 15 bis di modifica dell'art. 13 del D.L. 201/2011 mediante introduzione del comma 15/ter che stabilisce : *“.....I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.....”*

- D.L. 18/2020 art. 107, comma 5 che prevede: *“ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013 secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere *“ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e-bis) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

PRESO ATTO che già il vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, contiene una disciplina applicativa del citato comma 660;

RITENUTO di dover modificare il citato Regolamento al fine di inserire una norma applicabile per il solo anno 2020 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO pertanto di dover procedere all'adeguamento normativo del Regolamento Comunale in relazione:

- a) al D.L. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, che all'art. 58-quinquies ha modificato la declaratoria delle categorie di attività delle utenze non domestiche, e pertanto di correggerne



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

l'allegato A come segue:

- al punto 11 sono abrogate le parole “*studi professionali*”
- al punto 12 sono aggiunte le parole “*e studi professionali*”
- b) alla Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, adeguando gli art. 9 e 10 del Regolamento alla nuova disciplina;
- c) alla Deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020, inserimento dell'art. 24-bis nel Regolamento de quo di riduzioni/agevolazioni per utenze non domestiche a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- d) al D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, all'art. 15-bis, adeguando l'art. 26 del Regolamento alla nuova disciplina;

RITENUTO che le rettifiche al citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul territorio comunale;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine inna/nzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 106 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 che ha previsto il rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*” *I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data*



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

*successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;*

ACQUISITO al protocollo dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il “Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28/12/1998;

## PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento “TARI” (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), precedentemente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 02/07/2014 quale componente IUC, secondo l'allegato sub A) che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
3. DI PRENDERE ATTO che le modifiche al già menzionato Regolamento entrano in vigore con effetto dal 01/01/2020;
4. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito dell'ente del “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI” così aggiornato contestualmente alla pubblicazione All'albo Pretorio comunale della presente deliberazione;
5. DI PROVVEDERE a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'ATA Rifiuti ed a Marche Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza.

Si richiede di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i pareri del Responsabile del Settore Finanziario circa la regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO dell' uscita dall' aula delle consigliere Urbinati Chiara e Vichi Jessica le quali dichiarano di trovarsi in una posizione di conflitto di interessi e pertanto si astengono sia dalla discussione che dalla votazione del presente punto posto all' ordine del giorno odierno;

Sentita la relazione dell'Assessore Rossini Marino e gli interventi del Sindaco, del consigliere Guerrini Luis Miguel e del Segretario Comunale, interamente riportati nel CD depositato agli atti;  
Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione,

con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 9

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 9

### DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto e sottoscritto

Il Presidente  
Felice Prioli

Il Segretario Comunale  
Sandro Ricci